

STATUTO

Organizzazione di volontariato (ODV)

"Gruppo Emergenza Ionio Sicuro"

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita l'Organizzazione di Volontariato (ODV) avente la seguente denominazione: "Gruppo Emergenza Ionio Sicuro - ODV" da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Ciro' Marina, Via Venezia, 34 e con durata illimitata.

Essa è retta dal presente Statuto nel rispetto del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e non persegue fini di lucro neanche indiretti.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato dell'attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art. 5 lett. y) del D. Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le altre attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di Interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m).

Per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si propone di:

- a) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, promuovere la cultura, la socialità e la solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione;
- b) prestare il proprio contributo tecnico e umano, fornendo supporto operativo al Servizio Nazionale di Protezione Civile, nelle fasi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita in caso di calamità, dovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità di cui al D. Lgs. n° 1/2018 ("Codice di Protezione Civile"), in base alle

- proprie specializzazioni anche con riferimento all'operatività legata alle radiocomunicazioni a supporto dell'emergenza;
- c) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico, la tutela ambientale, la difesa del territorio e la salute delle popolazioni, supportando la lotta agli incendi boschivi e la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, anche attraverso attività di formazione, informazione e aggiornamento per la diffusione delle buone pratiche di protezione civile;
 - d) realizzare attività di promozione, formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc.;
 - e) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative attese a realizzare gli scopi dell'associazione e del presente Statuto;
 - f) realizzare corsi di formazione, informazione, aggiornamento e addestramento anche in collaborazione con la pubblica amministrazione, collaborare con gli Enti locali e le istituzioni per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia di Protezione Civile e salvaguardia ambientale;
 - g) partecipare alla realizzazione di progetti di sviluppo ai quali concorrere con la propria professionalità ed esperienza e, se necessario, con l'invio di propri volontari.



L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, altre organizzazioni di volontariato, società e comunque Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà istituire a livello territoriale sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con delibera del Consiglio Direttivo. Tutte le sedi secondarie presenti sul territorio e le associazioni aderenti conservano la propria autonomia giuridico-amministrativa, patrimoniale ed operativa nel territorio di propria competenza, nei limiti, secondo le modalità e nel rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti.

La sede dell'associazione potrà essere trasferita all'interno della provincia di Catanzaro con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, coadiuvando gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e Indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione entro 60 giorni delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo amministrativo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: atti contrari alla legge, denigratori nei confronti dell'associazione, dei suoi organismi e degli associati, ovvero in caso di inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità associative, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare entro 10 giorni le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere;
- l'Organo di controllo/Revisione Legali dei conti;
- Comitato dei Garanti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

Tutti gli organi associativi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore al massimo di 1 delega e rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. E' previsto l'intervento all'Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea attraverso posta elettronica (e-mail), sms, whatsapp o telegram ovvero mediante affissione presso la sede dell'associazione e pubblicazione sul sito web dell'associazione. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati.

* L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge e revoca i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo e del Comitato dei Garanti e, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o del controllo interno;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti ad essa sottoposti dall'organo di amministrazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera le linee di indirizzo per la realizzazione dell'attività associativa e ratifica, ove richiesto, le delibere del consiglio direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea, ove non specificamente previsto, delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per

Statuto dell'associazione Gruppo Emergenza Ionio Sicuro - ODV

gravissimi motivi, revocato con motivazione dall'Assemblea a maggioranza di 3/4 degli associati. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Adottare le norme, i regolamenti e le eventuali modifiche per il buon funzionamento dell'associazione, previa approvazione da parte dell'Assemblea;
- Formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nonché tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Autorizzare eventuali rimborsi spese ai volontari ove richiesti e documentati ai sensi dell' art.17. del CTS;
- Eleggere al suo interno il presidente, il segretario e il tesoriere;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stabilire l'ammontare dell'eventuale quota d'iscrizione e dei contributi a carico degli associati;
- Adottare la copertura assicurativa per i volontari operativi di cui al successivo art. 20 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile presso terzi;
- Proporre affiliazioni e/o recessi ad altre organizzazioni di volontariato che perseguono finalità e scopi comuni;
- Stipulare atti e contratti inerenti le attività associative;
- Proporre la stipula di accordi e/o convenzioni con stato, regioni, comuni, enti pubblici e privati e con altre organizzazioni di volontariato e/o Enti del Terzo Settore;
- Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- Nominare comitati provvisori formati da tecnici ed esperti le cui prestazioni sono rese in forma gratuita per come stabilito nel precedente art. 3;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili:

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza associate ovvero indicate dagli enti associati. In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di Ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Esso è convocato almeno 1 volta ogni due mesi

Gli amministratori, per le nomine successive all'istituzione del Registro Unico del terzo Settore, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice

del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente, Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è genera/e, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che I terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti Interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravissimi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza di 3/4 degli associati il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta

Il Vice Presidente, nominato dal Presidente tra i componenti dell'Organo di amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Segretario)

Il Segretario eletto dall'Organo di amministrazione nel suo seno a maggioranza di voti con votazione palese, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea e consiglio direttivo;
- cura gli adempimenti necessari per ottenere e mantenere l'iscrizione ai registri regionale, comunale e provinciale secondo la normativa vigente, nonché al registro nazionale della protezione civile;
- detiene l'inventario dei beni, delle attrezzature e dei mezzi in dotazione all'associazione;
- provvede ad ogni altro compito di pertinenza dell'ufficio di segreteria, come demandato dal Presidente e dall'Organo di amministrazione.

Art 11
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere eletto dall'Organo di amministrazione nel suo seno a maggioranza di voti con votazione palese, ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo.

ART. 12

(Organo di controllo o Revisione legale dei conti)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organi collegiali, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e

sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, più uno supplente, nominati ogni tre anni dall'Assemblea; esso assume i seguenti compiti:

- a) elegge nel suo ambito un Presidente, il quale può partecipare senza diritto di voto all'Assemblea del Direttivo, su invito del Presidente dell'Associazione;
- b) delibera circa la censura, la sospensione e la espulsione degli associati;
- c) delibera sulle questioni che sono oggetto di controversia sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamenti;
- d) rimette pareri richiesti dal Consiglio Direttivo che tuttavia non sono vincolanti per il Consiglio medesimo, da portare a conoscenza dell'Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e/o convenzioni,

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione può anche redigere bilancio di preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 18

(Bilancio sociale e trasparenza)

L'associazione, superati i limiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. A tal fine l'associato deve inviare specifica richiesta motivata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organizzazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l'ufficio di Segreteria comunicherà la data e l'ora in cui i libri saranno disponibili per la consultazione presso la sede dell'organizzazione.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività operativa in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario con l'esclusione del rimborso spese previsto dal comma 4 art. 17 del CTS. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.i.m.m

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Statuto dell'associazione Gruppo Emergenza Ionio Sicuro - ODV

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in Identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. ii.mm. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



